

Legge regionale 27 marzo 1996 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 83

(Modifiche all'articolo 95 della legge regionale 53/1981)

1. All'articolo 95 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 8/1991, sono apportate le seguenti modifiche:

- a)** al primo comma la parola << congedo >> è sostituita dalla parola << assenza >>;
- b)** al secondo comma la parola << congedo >> è sostituita dalla parola << assenza >>;
- c)** al terzo comma le parole << Nel congedo >> sono sostituite dalle parole << Nell'assenza >>;
- d)** al quarto comma le parole << congedo straordinario >> sono sostituite dalle parole << assenza straordinaria >>.
- e)** al quinto comma le parole << del congedo >> sono sostituite dalle parole << dell'assenza >>; le parole << un congedo >> sono sostituite dalle parole << un'assenza >>;
- f)** al settimo comma le parole << in congedo >> sono sostituite dalla parola << assente >>.